



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 272

15 Ottobre 2019

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE REP. N. 1624/2019 PROT. N. 203257 DEL 11/09/2019 - REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ANNUALE PER 'EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA' AI SENSI DEL DM N. 378 DEL 9 MAGGIO 2018.....P.6
- DECRETO RETTORALE REP. N. 1816/2019 PROT. N. 238935 DEL 07/10/2019 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – DIN.....P.7
- DECRETO RETTORALE REP. N. 1817/2019 PROT. N. 238947 DEL 07/10/2019 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE – LILEC.....P.38
- DECRETO RETTORALE REP. N.1818/2019 PROT. N.238963 DEL 07/10/2019 -MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE FaBiT.....P.72
- DECRETO RETTORALE REP. N. 1906/2019 PROT. N. 240599 DEL 08/10/2019 EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS MM.II.....P.111
- DECRETO REP. N. 1918/2019 PROT. N. 242228 DEL 09/10/2019 EMANAZIONE REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI, AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENEIO, EMANATO CON DR. N.. 1203 DEL 13.12.2011 E SS.MM.II.P.119

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5661 PROT. 151279 DEL 11/07/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1115 DEL 15/02/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 ECONOMIA POLITICAP.128
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6691 PROT. 196244 DEL 04/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2643 DEL 12/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI.....P.129
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6692 PROT. 196260 DEL 04/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3442 DEL 23/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA.....P.130
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6730 PROT. 198707 DEL 05/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3807 DEL 07/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 - INFORMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 – INFORMATICA.....P.131
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6731 PROT. 198709 DEL 05/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3625 DEL 03/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E4 MISURE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHEP. 132
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6732 PROT. 198769 DEL 05/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4773 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICIP.132
 DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6737 PROT. 198809 DEL 05/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4068 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N2 SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE.....P.133
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6765 PROT. 199959 DEL 06/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2637 DEL 12/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA.....P.134
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6792 PROT. 20120 DEL 09/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4281 DEL 23/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 3 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVIP.135
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6836 PROT. 202468 DEL 10/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4363 DEL 28/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICAP.136
 DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6839 PROT. 202508 DEL 10/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4746 DEL 10/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA.....P.137
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6849 PROT. 203058 DEL 11/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3631 DEL 03/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 TELECOMUNICAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI.....P.138
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6895 PROT. 205265 DEL 12/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3622 DEL 03/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/10 METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA.....P.139
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6901 PROT. 205398 DEL 12/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3885 DEL 09/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALEP.140
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6963 PROT. 206603 DEL 13/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4156 DEL 20/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/L1 ANESTESIOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/41 ANESTESIOLOGIA.....P.141
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6965 PROT. 206616 DEL 13/09/2019 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4283 DEL 23/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 STATISTICA ECONOMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA.....P.143
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6995 PROT. 207745 DEL 16/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3561 DEL 30/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE.....P.142.
 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7090 PROT. 210009 DEL 17/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4710 DEL 07/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H2 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO.....P.144

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7116 PROT. 211726 DEL 18/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4559 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE.....P.145
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7140 PROT. 213107 DEL 19/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3489 DEL 18/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A3 INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AEROPORTIP.143
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7144 PROT. 213161 DEL 19/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4069 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/03 GEOMETRIA.....P. 147
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7145 PROT. 213189 DEL 19/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5427 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONI DI MACCHINE.....P.148
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7146 PROT. 213236 DEL 19/09/2019 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3811 DEL 07/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....P.149
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7190 PROT. 215054 DEL 20/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3813 DEL 07/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE.....P.149
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7205 PROT. 216832 DEL 23/09/2019 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3884 DEL 09/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F4 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE.....P.150
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7228 PROT. 217241 DEL 23/9/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4452 DEL 30/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/02 CHIMICA FISICA.....P.151

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7236 PROT. 217316 DEL 23/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4066 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE.....P.153
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7326 PROT. 222056 DEL 25/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4711 DEL 07/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E4 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.....P.154
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7424 PROT. 227684 DEL 30/09/2019 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3329 DEL 18/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/16 REUMATOLOGIA.....P.155
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7429 PROT. 227795 DEL 30/09/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7476 DEL 19/12/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 - ARCHEOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/01 - PREISTORIA E PROTOSTORIA.....P.155
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7472 PROT. 230304 DEL 01/10/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3441 DEL 23/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A3 GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIAP.156
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7482 PROT. 230401 DEL 01/10/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4966 DEL 18/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/I1 - MICROBIOLOGIA AGRARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA.....P.157

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 7246 PROT.217610 DEL 23/09/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 44 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 24 MESI, PROROGABILI DI ULTERIORI 12, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 4446/117029 DEL 29.05.2019 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 4.06.2019, COSI' COME MODIFICATA DALLA D.D. 5386/143827 DEL 3.07.2019.....P.158

ATTI NORMATIVI**DECRETO RETTORALE REP. N. 1624/2019 PROT. N. 203257 DEL 11/09/2019
REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ANNUALE PER
'EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA'
AI SENSI DEL DM N. 378 DEL 9 MAGGIO 2018****IL RETTORE**

VISTI

lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

la Legge 9 maggio 1989 n.168;

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 26 maggio 1998, recante 'Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MIUR 3/11/1999 n.509;

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 'Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) che ha previsto l'istituzione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni";

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 4, co.1, lettera e);

il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018 n. 378, in particolare gli artt. 2, 3, 4 e 5 che prevedono l'istituzione di un *Corso di specializzazione*

annuale per 'Educatore dei servizi educativi per l'infanzia' presso le Università nelle quali è attivo il Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis;

la Nota MIUR prot. n. 24814 del 4/9/2018 in tema di accesso alla professione di Educatore per i servizi educativi per l'infanzia, con la quale si invitano gli Atenei a recepire nei propri regolamenti, in tempo utile per l'a.a. 2019/20, i percorsi formativi previsti dal DM 378/2018, con particolare riferimento al Corso di specializzazione integrativo della laurea in Scienze della formazione primaria;

la nota MIUR prot. n. 4532 del 12/02/2019 avente ad oggetto "Attuazione articolo 14, Decreto legislativo n. 65/2017 – Titoli di accesso alla professione di Educatore dei Servizi per l'Infanzia, D.M. 378/2018 Attivazione Corso di Specializzazione";

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione 'G. M. Bertin', del 20 marzo 2019, con la quale si approva la proposta di regolamento didattico (piano didattico), per la coorte di immatricolati a.a. 2019/20, come inserito nell'applicativo di Ateneo DOL (Didattica on line);

le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 18 giugno 2019, e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2019, hanno approvato ed espresso parere favorevole al Regolamento didattico (piano didattico), completo degli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative, del Corso di specializzazione annuale per 'Educatore dei servizi educativi per l'infanzia' a decorrere dagli immatricolati dall'a.a. 2019/20;

DECRETA

ART. 1

(EMANAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO)

1. E' emanato il Regolamento didattico (piano didattico) del *Corso di specializzazione annuale per 'Educatore dei servizi educativi per l'infanzia'*, come riportato in allegato 1 integrante del presente decreto.

ART.2

(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto Regolamento didattico (piano didattico) entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, lì 11/09/2019

IL RETTORE

(prof. Francesco Ubertini)

Si segnala che il relativo allegato è consultabile presso l'Ufficio Regolazione Offerta Didattica e Corsi di specializzazione – Settore Progettazione Didattica- Area Formazione e Dottorato piano terra – atrio Segreterie Studenti, Via Zamboni, 33

**DECRETO RETTORALE REP. N. 1816/2019 PROT. N. 238935 DEL 07/10/2019
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIN**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN del 08/04/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 23 luglio e del 24 settembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN;

DECRETA**Articolo 1****(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Industriale)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i., così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 7/10/2019

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

All. A al DR 1816/2019 del 07/10/2019**Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale****PARTE GENERALE**

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

Articolo 13 bis (Elezione della Giunta di Dipartimento)

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza ~~Rappresentanze~~ **nei nel Consiglio Consiglio** delle **eventuali** Scuole di riferimento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento vigente	Proposta di modifica
PARTE GENERALE	PARTE GENERALE
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale.	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Industrial Engineering, e l'acronimo, DIN, congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Bologna e di Forlì.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	

Regolamento vigente	Proposta di modifica
<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p> <p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p> <p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>
<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.</p>	
<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</p>	<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</p>
<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la</p>	<p>4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di</p>

Regolamento vigente	Proposta di modifica
disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica , i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessari al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di

Regolamento vigente	Proposta di modifica
	Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle aree tipiche dell'Ingegneria Aerospaziale, Energetica, Gestionale, Meccanica, Nucleare, della Fisica Tecnica e della Metallurgia.	Il Dipartimento di Ingegneria Industriale svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle aree tipiche dell'Ingegneria Aerospaziale, Energetica, Gestionale, Meccanica, Nucleare, della Fisica Tecnica, e della Metallurgia e della Biomeccanica.
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo. Il Dipartimento, nell'ambito della propria autonomia, intende orientare le sue scelte e strategie culturali, finanziarie e organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito e dell'eccellenza, attraverso l'adozione di criteri qualitativi e quantitativi noti, stabili e riconosciuti. Il Dipartimento elabora, anche mediante appositi gruppi di lavoro, indicatori di qualità della ricerca e della didattica, impegnandosi ad applicarli per la distribuzione delle risorse finanziarie e umane e per l'attribuzione delle responsabilità, in piena conformità con le indicazioni e gli orientamenti generali di Ateneo.	Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo. Il Dipartimento, nell'ambito della propria autonomia, intende orientare le sue scelte e strategie culturali, finanziarie e organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito e dell'eccellenza, attraverso l'adozione di criteri qualitativi e quantitativi noti, stabili e riconosciuti. Il Dipartimento elabora, anche mediante appositi gruppi di lavoro, indicatori di qualità della ricerca e della didattica, impegnandosi ad applicarli per la distribuzione delle risorse finanziarie e umane e per l'attribuzione delle responsabilità, in piena conformità con le indicazioni e gli orientamenti generali di Ateneo.
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Regolamento vigente	Proposta di modifica
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. e: Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è afferente partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;

Regolamento vigente	Proposta di modifica
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezioni del Direttore di Dipartimento)	
1. L'indizione dell'elezione del Direttore di Dipartimento spetta di norma al decano del Dipartimento.	1. L'indizione dell'elezione del Direttore di Dipartimento spetta di norma al decano del Dipartimento. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Le elezioni del Direttore sono convocate di norma almeno 30 giorni prima della data di scadenza.	2. Le elezioni del Direttore sono convocate di norma almeno 30 giorni prima della data di scadenza. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.

Regolamento vigente	Proposta di modifica
3. Ai fini dell'elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	3. Ai fini dell'elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	4. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	5. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	6. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
	7. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 4 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero pari a 3.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	

Regolamento vigente	Proposta di modifica
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. approva, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	<p>h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.</p> <p>Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p> <p>In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.</p>
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti

Regolamento vigente	Proposta di modifica
	didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all' Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell' Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell' Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell' Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell' Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all' Articolo 16;	

Regolamento vigente	Proposta di modifica
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
w. stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'Articolo 4.	w. stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'Articolo 4.
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;

Regolamento vigente	Proposta di modifica
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.	5. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.

Regolamento vigente	Proposta di modifica
6. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	6. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità:
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;

Regolamento vigente	Proposta di modifica
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo.	3. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo.
4. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.	4. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore;	
i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del Consiglio del Dipartimento.	i. 1 rappresentante, con diritto di voto , degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	

Regolamento vigente	Proposta di modifica
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
Articolo 13bis (Elezione della Giunta di Dipartimento)	Articolo 13bis (Elezione della Giunta di Dipartimento)
1. L'indizione dell'elezione della Giunta spetta al Direttore.	1. L'indizione dell'elezione della Giunta spetta al Direttore.
2. In caso di elezione di un nuovo Direttore, si procede all'elezione di una nuova Giunta.	2. In caso di elezione di un nuovo Direttore, si procede all'elezione di una nuova Giunta.
3. Nelle elezioni dei Rappresentanti dei Professori ordinari, associati e dei Ricercatori, ciascuno esprime una sola preferenza nell'ambito della propria fascia.	3. Nelle elezioni dei Rappresentanti dei Professori ordinari, associati e dei Ricercatori, ciascuno esprime una sola preferenza nell'ambito della propria fascia.
4. Nelle elezioni del Personale Tecnico Amministrativo, ciascun elettore esprime una sola preferenza.	4. Nelle elezioni del Personale Tecnico Amministrativo, ciascun elettore esprime una sola preferenza.
5. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.	5. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
6. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	6. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
7. Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione.	7. Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione.
8. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento.	8. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento.
9. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti.	9. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti.
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna (che coincide con la sede Amministrativa) e una Unità Organizzativa di Sede a Forlì.	1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna (che coincide con la sede Amministrativa) e una Unità Organizzativa di Sede e una a Forlì.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	

Regolamento vigente	Proposta di modifica
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente all'elezione della Giunta e adottando le stesse regole elettorali utilizzate per l'elezione del Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente all'elezione della Giunta e adottando le stesse regole elettorali utilizzate per l'elezione del Direttore di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all' Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Nel pieno rispetto della simmetria tra	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Nel pieno rispetto della simmetria tra l'Unità Organizzativa di Sede di Bologna, che è anche

Regolamento vigente	Proposta di modifica
<p>l'Unità Organizzativa di Sede di Bologna, che è anche sede Amministrativa, e l'Unità Organizzativa di Sede di Forlì, qualora il Direttore eletto risultasse assolvere i propri obblighi presso l'Unità Organizzativa di Sede di Bologna, fungerebbe anche da Responsabile dell'Unità Organizzativa di Bologna e verrebbe eletto il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede di Forlì; viceversa, qualora il Direttore eletto risultasse assolvere i propri obblighi di servizio presso la Unità Organizzativa di Sede di Forlì, fungerebbe anche da Responsabile dell'Unità Organizzativa di Forlì e verrebbe eletto il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede di Bologna.</p>	<p>sede Amministrativa, e l'Unità Organizzativa di Sede di Forlì, qualora il Direttore eletto risultasse assolvere i propri obblighi presso l'Unità Organizzativa di Sede di Bologna, fungerebbe anche da Responsabile dell'Unità Organizzativa di Bologna e verrebbe eletto il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede di Forlì; viceversa, qualora il Direttore eletto risultasse assolvere i propri obblighi di servizio presso la Unità Organizzativa di Sede di Forlì, fungerebbe anche da Responsabile dell'Unità Organizzativa di Forlì e verrebbe eletto il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede di Bologna. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile dell'Unità Organizzativa della Sede presso la quale assolve i propri obblighi di servizio.</p>
<p>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</p>	
<p>1. Il Dipartimento può essere articolato in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.</p>	<p>1. Il Dipartimento può essere articolato si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.</p>
<p>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.</p>	
<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>	
	<p>Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)</p>
	<p>I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative</p>

Regolamento vigente	Proposta di modifica
	attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 18 (Validità delle sedute)	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento vengono applicate le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento vengono applicate si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Regolamento vigente	Proposta di modifica
Articolo 19 (Rappresentanza nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza Rappresentanze nei nei Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

All. B al DR 1816/2019 del 07/10/2019**Testo Coordinato****del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale**

(emanato con D.R. n. 851/2012 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09/11/2012, con D.R. n. 654/2018 del 04/05/2018 e con D.R. n. 1816/2019 del 07/10/2019)

PARTE GENERALE**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Industrial Engineering, e l'acronimo, DIN, congiuntamente o disgiuntamente.

-
-
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di Bologna e di Forlì.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

-
-
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
 6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessari al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
 7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
 8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
 - 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
 - 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
 - 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 - 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito dell'Ingegneria Aerospaziale, Energetica, Gestionale, Meccanica, Nucleare, della Fisica Tecnica, della Metallurgia e della Biomeccanica.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;

-
-
- b. Il Consiglio;
 - c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento partecipa;
- c) indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h) formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j) Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;

-
-
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
 4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. *abrogato*
7. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 4 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. approva, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
- g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art. 18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.

- h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
- i bis) approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

-
-
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w. *abrogata*
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*
 - c. *abrogata*
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogata*

-
-
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;

-
-
- d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *abrogato*

3. *abrogato*

4. *abrogato*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore.
 - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio del Dipartimento.

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., i. il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

Articolo 13bis *abrogato*

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna e una a Forlì.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in esse hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;

-
-
- e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile dell'Unità Organizzativa della Sede presso la quale assolve i propri obblighi di servizio.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
 2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
-

DECRETO RETTORALE REP.N. 1817/2019 PROT. N. 238947 DEL 07/10/2019
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE,
LETTERATURE E CULTURE MODERNE - LILEC

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC del 16/05/2019, come rettificata dalla delibera del 20/06/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 23 luglio e del 24 settembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

- 1 Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

- 1 Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettoriale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna,

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

All. A) al DR 1817/2019 del 07/10/2019

Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)

Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)

Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
PARTE GENERALE	PARTE GENERALE
	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, , Department of Modern Languages, Literatures, and Cultures e l'acronimo, LILEC, congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso via Cartoleria 5, 40124 Bologna.	Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso via Cartoleria 5, 40124 Bologna. 3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso via cartoleria 5, a Bologna, via Cartoleria 5.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
<p>. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p> <p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p> <p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>
<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.</p>	

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</p>	<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</p>
<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>
	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>
	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</p>

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica , i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito filologico – letterario, storico – culturale , linguistico, glottodidattico e traduttologico.	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma un professore ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. e-Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è affidente partecipa ;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo ;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l' autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui uno del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
<p>h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;</p>	<p>h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.</p> <p>Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p> <p>In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.</p>
	<p>h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;</p>
<p>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</p>	<p>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.</p>
	<p>i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;</p>

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 14 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16 14 , comma 3;

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
	z. designa i componenti di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti i regolamenti vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Di norma ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento entro 10 giorni dalle elezioni. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2. a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.	3. b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. da 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce;	
f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo (uno dei quali collaboratore linguistico) eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo (uno dei quali collaboratore linguistico) eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. 3 professori e ricercatori eletti dal consiglio all'interno di una rosa di candidati indicati dal Direttore almeno doppia rispetto al numero degli eletti;	h. 3 professori e ricercatori eletti dal consiglio all'interno di una rosa di candidati indicati dal Direttore almeno doppia rispetto al numero degli eletti da 3 professori e ricercatori designati dal Consiglio all'interno di una rosa di 6 candidati indicati dal Direttore.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
<p>1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.</p>	
<p>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.</p>	
<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>	<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e) del regolamento tipo dei Dipartimenti. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>
	<p>14 bis (Commissione paritetica - composizione)</p>

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
	<p>1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.</p>
	<p>2. La Commissione Paritetica è costituita da n. 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</p>
	<p>3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.</p>
	<p>14 ter (Commissione paritetica - funzioni)</p>
	<p>1. La Commissione:</p>
	<p>a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;</p>
	<p>b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;</p>
	<p>c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.</p>

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.
	Art.14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 15 (Fondi e gestione)	Articolo 15 (Fondi e gestione)
1.Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2.La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia- acquisti e organizzazione dei servizi.
	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
	Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 16 (Validità delle sedute)	Articolo 16 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)	Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
<p>Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012. – Regolamento di funzionamento delle Scuole.</p>	<p>Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.</p>
	<p>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</p>
	<p>Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)</p>
	<p>1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.</p>
	<p>2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.</p>

Regolamento del dipartimento LILEC vigente	Proposta di modifica del regolamento
	<p>3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale Commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.</p>

ALL. B) AL DR 1817/2019 DEL 07/10/2019

Testo Coordinato del

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

(emanato con D.R. n. 851/2012 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09/11/2012 e con D.R. n. 1817/2019 del 07/10/2019)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

- 1 Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne.
- 2 Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Modern Languages, Literatures, and Cultures, e l'acronimo, LILEC, congiuntamente o disgiuntamente.
- 3 Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna, via Cartoleria 5.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

- 1 Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli

atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando

secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito filologico-letterario, storico –culturale, linguistico, glottodidattico e traduttologico.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a Il Direttore;
- b Il Consiglio;
- c La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento partecipa;
- c) indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;

-
-
- d) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h) formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

-
-
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
 3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
 4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
 5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
 6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui uno del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;

-
-
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;

- h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
- i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'articolo 25, comma 1, dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

-
-
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'articolo 14;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'articolo 14 e designa se necessario il responsabile di cui all'articolo 14, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - z. designa i componenti di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogato*
 - c. *abrogato*
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogato*
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

-
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
 2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
 3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
 4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
 5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
 6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;

-
-
- g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
- h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. da 3 professori e ricercatori designati dal Consiglio all'interno di una rosa di 6 candidati indicati dal Direttore.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità

di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.

2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'articolo 15, comma 2, lettera e) del regolamento tipo dei Dipartimenti. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da n. 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello Statuto di Ateneo;

-
-
- d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
 2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
 3. Per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;

-
-
- proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.

4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 17 Rappresentanze nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale Commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

DECRETO RETTORALE N. 1818/2019 DEL 07/10/2019 PROT. N. 238963 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE – FABIT

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;

-
-
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
 - il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012;
 - la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT del 27/06/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
 - le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 23 luglio e del 24 settembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT)

- 1 Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

- 1 Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

- 1 Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 07/10/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

**ALLEGATO A) AL D.R. REP. N.. 1818/2019 PROT. 238963 DEL 07/10/2019
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA E
BIOTECNOLOGIE.**

(emanato con D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 15 bis (Commissione paritetica - composizione)

Articolo 15 ter (Commissione paritetica - funzioni)

Articolo 15 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 16 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 17 (Validità delle sedute)

Articolo 18 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

Articolo 19 (Modifiche al Regolamento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
PARTE GENERALE	
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie.	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Pharmacy and Biotechnology, e l'acronimo, FaBiT, congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici</p>
	<p>Ibis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p> <p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>
<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.</p>	
<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</p>	<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune</p>

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p> <p>Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>
	<p>4 bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti ad una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>
	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo aventi sede nel Campus.</p>
<p>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p>	<p>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p> <p>Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</p>
<p>6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.</p>	<p>6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione</p>

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
	8 quinquies. Il Dipartimento promuove l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative negli ambiti chimico-farmaceutico-tecnologico, biomedico, biotecnologico, biologico e	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
biologico molecolare. La sua finalità primaria consiste nella promozione della ricerca, anche interdisciplinare, e nello svolgimento di attività formative di I, II e III ciclo correlate agli ambiti succitati.	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo. Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie orienta le proprie scelte e strategie scientifiche, didattiche, finanziarie e organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito e dell'eccellenza, attraverso la formalizzazione e l'adozione di criteri qualitativi e quantitativi stabili, trasparenti e riconosciuti.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento: a. Il Direttore; b. Il Consiglio; c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e: a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	1. Il Direttore del Dipartimento è un professore, di norma ordinario, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è affidente eventualmente partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo; assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2 lett. E) dello Statuto d'Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
<p>j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.</p>	<p>j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. esercita autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità d'Ateneo.</p>
	<p>1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.</p>
<p>2. Il Direttore, inoltre:</p>	
<p>a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;</p>	
<p>b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;</p>	
<p>c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;</p>	
<p>d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;</p>	
<p>e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;</p>	<p>e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di</p>

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura.

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento con arrotondamento per eccesso;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	e.i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui numero 2 del terzo ciclo , secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3.	
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento - Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. approva per le parti di propria competenza e trasmette alle Scuole a cui afferisce; ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale – Piano Strategico d'Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore richiamandosi ai criteri di cui all'Articolo 4;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	<p>competente di cui all'art. 18 comma 5 lettera a) dello Statuto di Ateneo.</p> <p>Provvede direttamente, previo parere della Commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di istituzione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo aventi sedi nel Campus richiede parere al Consiglio di Campus interessato.</p>
	<p>h.bis Delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;</p>
<p>i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</p>	<p>i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza; può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;</p>
	<p>i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;</p>
<p>j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;</p>	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis. Delibera il piano triennale di programmazione di acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n.nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo.	
q. in seguito a valutazione della complessità, delle esigenze e delle specificità culturali del Dipartimento, propone al Consiglio	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
d'Amministrazione l'eventuale articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 15;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 15 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 15, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;	
w. assume le proprie determinazioni in materia di personale e di risorse in seguito ad apposita istruttoria e ne dà esplicita motivazione;	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2 lettera b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
<p>5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16, comma 3 o dell'art. 15, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.</p>	<p>5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, comma 3 o dell'art. 15 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.</p>
<p>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</p>	
<p>1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.</p>	
<p>2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.</p>	<p>2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</p>
<p>3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.</p>	
<p>4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.</p>	<p>4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.</p>

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
<p>5. Di norma ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</p>	<p>5. Di norma Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.</p>
	<p>6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.</p>
<p>Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</p>	
<p>5. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.</p>	<p>1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni: precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.</p>
	<p>a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;</p>
	<p>b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;</p>

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata	3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.	
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. 3 professori e/o ricercatori eletti dal Consiglio di Dipartimento all'interno di una rosa di 6 candidati disposta dal Direttore.	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	i.1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di dipartimento
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. L'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera h avviene con voto limitato alla componente dei professori e ricercatori.	3.L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i. , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. L'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera h. avviene con voto limitato alla componente dei professori e ricercatori.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4.Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., i., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	
Il Dipartimento non prevede Unità Organizzative di Sede. I professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento, richiamandosi all'Articolo 9, comma 1, lettera q, può articolarsi in varie	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
<p>forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.</p>	
<p>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.</p>	
<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti di cui al DR n. 371/2012. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>	<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti di cui al DR n. 371/2012. e che sovrintende all'impiego delle risorse supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di Contabilità ed Organizzazione dell'Ateneo. Sono fatte salve le</p>

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.
	15 bis (Commissione paritetica – composizione)
	1. Presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, per i corsi di studio non riferiti ad una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
	2.La Commissione Paritetica è costituita da 16 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di una adeguata rappresentanza di ruolo e di sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16 comma 7 dello Statuto d'Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della Commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della Commissione Paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.
	15 ter. (Commissione Paritetica – funzioni)
	1. La Commissione:
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
	c. può avanzare al Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sulla allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello Statuto d'Ateneo;
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
	2.I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla Commissione del testo della proposta.
	3.Per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della Commissione Paritetica stessa. Tutte le

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.
	15 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I Consigli di Corso di Studio di Dipartimenti esprimono proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alle eventuali Scuole gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 16 (Fondi e gestione)	
1.Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2.La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	
	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo definite dal Consiglio di Amministrazione, tengono in adeguato conto le esigenze delle eventuali sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 17 (Validità delle sedute)	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente, le seguenti delibere:
	a. proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 Dicembre 2013;
	b. proposta di chiamata di professori;
	c. stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato.
PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 18 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
<p>Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'Articolo 7 del DR n. 743/2012 e garantisce la presenza di almeno un Coordinatore di Corso di Studio per ogni Classe di Laurea, almeno un Coordinatore di Dottorato di Ricerca, e almeno un membro di Giunta.</p>	<p>Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui di cui all'Articolo 7 del DR n. 743/2012 e garantisce la presenza di almeno un Coordinatore di Corso di Studio per ogni Classe di Laurea, almeno un Coordinatore di Dottorato di Ricerca, e almeno un membro di Giunta. al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.</p>
Articolo 19 (Modifiche al Regolamento)	
<p>Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Le proposte di modifica possono essere messe in votazione solamente se presentate in una delle precedenti sedute del Consiglio.</p>	
	<p>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</p>
	<p>Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)</p>
	<p>1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.</p>
	<p>2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga</p>

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO FABIT	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO FABIT
	successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

All. B) al DR 1818/2019 del 07/10/2019

Testo Coordinato del

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie

(emanato con D.R. n. 851/2012 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09/11/2012 e con D.R. n. 1816/2019 del 07/10/2019)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Pharmacy and Biotechnology, e l'acronimo, FaBiT, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i

cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva il piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4 bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti ad una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando

secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies. Il Dipartimento promuove l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative negli ambiti chimico-farmaceutico-tecnologico, biomedico, biotecnologico, biologico e biologico molecolare. La sua finalità primaria consiste nella promozione della ricerca, anche interdisciplinare, e nello svolgimento di attività formative di I, II e III ciclo correlate agli ambiti succitati.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo. Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie orienta le proprie scelte e strategie scientifiche, didattiche, finanziarie e organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito e dell'eccellenza, attraverso la formalizzazione e l'adozione di criteri qualitativi e quantitativi stabili, trasparenti e riconosciuti.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento è un professore, di norma ordinario, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;

-
-
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento eventualmente partecipa;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2 lett. E) dello Statuto d'Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j. esercita autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità d'Ateneo.
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento con arrotondamento per eccesso;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui numero 2 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. approva, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale – Piano Strategico d'Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;

-
-
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore richiamandosi ai criteri di cui all'Articolo 4;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art. 18 comma 5 lettera a) dello Statuto di Ateneo.
Provvede direttamente, previo parere della Commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di istituzione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo aventi sedi nel Campus richiede parere al Consiglio di Campus interessato.
 - h. bis Delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
 - i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
 - i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
 - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - m. bis. delibera il piano triennale di programmazione di acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo.

-
-
- q. in seguito a valutazione della complessità, delle esigenze e delle specificità culturali del Dipartimento, propone al Consiglio d'Amministrazione l'eventuale articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 15;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 15 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 15, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w. assume le proprie determinazioni in materia di personale e di risorse in seguito ad apposita istruttoria e ne dà esplicita motivazione;
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2 lettera b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
 - b. *abrogata*;
 - c. *abrogata*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
 - f. *abrogata*;
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15, o dell'art.16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno sei mesi a decorrere dalla data di elezione;
 - c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;

-
-
- g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriori parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede al sorteggio;
- h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *abrogato*;

3. *abrogato*;

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. 3 professori e/o ricercatori eletti dal Consiglio di Dipartimento all'interno di una rosa di 6 candidati disposta dal Direttore.
 - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. L'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera h avviene con voto limitato alla componente dei professori e ricercatori.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., i., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Il Dipartimento non prevede Unità Organizzative di Sede.

I professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento, richiamandosi all'Articolo 9, comma 1, lettera q, può articolarsi in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'articolo 15, comma 2 lettera e. del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti di cui al DR n.371/2012.

Articolo 15 bis (Commissione paritetica – composizione)

1. Presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, per i corsi di studio non riferiti ad una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 16 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di una adeguata rappresentanza di ruolo e di sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16 comma 7 dello Statuto d'Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della Commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della Commissione Paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 15 ter (Commissione Paritetica – funzioni)

1. La Commissione:

- a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
- b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
- c. può avanzare al Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sulla allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello Statuto d'Ateneo;
- d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla Commissione del testo della proposta.

3. Per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della Commissione Paritetica stessa. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.

Articolo 15 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I Consigli di Corso di Studio esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alle eventuali Scuole gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**Articolo 16 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo definite dal Consiglio di Amministrazione, tengono in adeguato conto le esigenze delle eventuali sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI**Articolo 17 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;

-
-
- b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente, le seguenti delibere:
 - a. proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - b. proposta di chiamata di professori;
 - c. stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
 4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato.

Articolo 18 (Rappresentanze nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

Articolo 19 (Modifiche al Regolamento)

Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Le proposte di modifica possono essere messe in votazione solamente se presentate in una delle precedenti sedute del Consiglio.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto d'Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

-
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
-

**DECRETO RETTORALE REP. N. 1906/2019 PROT. N. 240599 DEL 08/10/2019
EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N.
344/2011 E SS MM.II**

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni;
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 24 settembre e 1 ottobre 2019, di approvazione delle modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

**ALL. A) al DR REP. N. 1906 PROT.240599 DELL'8/10/2019
Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n.
344/2011**

Art. 1 (Modifica all'art. 4 Tipologie contrattuali)

1. L'art. 4 comma 1 lettera b) ultimo periodo è così sostituito:
“Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito”.

Art. 2 (Modifica all'art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

1. L'art. 5 comma 5 lettera h) è così sostituito:
"h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);"

Art. 3 (Modifica all'art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione)

1. L'art. 1 primo periodo è così sostituito:
"1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordinate nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
Due dei componenti, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e s.m.. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti interni o esterni all'Ateneo".

Art. 4 (Modifica all'art. 7 - Contenuto del bando di selezione)

1. 1. L'art. 7 comma 1 lettera b) è così sostituito:
"b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);"

Art. 5 (Modifica all'art. 10 Oggetto del contratto)

- L'art. 10 comma 2 è così sostituito:
"2. Nel contratto è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito)."

Art. 6 (Modifica all'art. 13 Trattamento economico)

1. L'art. 13 comma 3 è così sostituito:
"3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
 - o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno;
 - o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno".

Art. 7 (Modifica all'art. 17 Norme transitorie e finali)

1. Il comma 5 dell'art. 17 è abrogato.
2. L'art. 17 è integrato con il seguente comma 6:
"6. Le modifiche regolamentari si applicano alle commissioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di nomina."

ALL. B) al DR REP. N. 1906 PROT.240599 DELL'8/10/2019

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011 integrato con le modifiche apportate dall'Allegato B (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni

nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;

per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 4 Tipologie contrattuali

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell'art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 15 co. 2 del presente regolamento.

Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 *bis*.

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l'attivazione dei contratti senior, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra..

2. abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori junior.

4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- d) il dipartimento di afferenza;
- e) la sede di svolgimento delle attività;
- f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- g) l'attività assistenziale prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10 *bis*;
- h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all'art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all'art. 4 lettera a) qualora prevista;
- j) il corrispettivo contrattuale proposto;
- k) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- m) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. E' possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Alle selezioni non possono altresì partecipare il coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.

4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 6 bis.

5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e

possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5 bis. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.

6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.

7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

8. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. Nel solo caso di rinuncia all'assunzione, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.

11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento.

13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Due dei componenti, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e s.m.. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti interni o esterni all'Ateneo.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.
3. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.
4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.
6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
 - a) la tipologia del contratto (junior o senior);
 - b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
 - f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - g) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - i) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
 - j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
 - k) il trattamento economico e previdenziale;
 - l) il dipartimento di afferenza;
 - m) la sede prevalente di lavoro;
 - n) la modalità di selezione;
 - o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
 - q) **gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo** che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b), qualora il requisito d'accesso richiesto sia il dottorato.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è triennale.

2. I contratti non sono rinnovabili.

3. E' prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art.

11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell'interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

3 bis. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.

2. Nel contratto è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.

5. E' possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.

Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica

1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Strutture sanitarie.
2. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità di cui al punto 2.

Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all'art. 4 lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:

- 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno;
- 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. abrogato.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Le modifiche regolamentari si applicano alle commissioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di nomina.

DECRETO REP. n. 1918 / 2019 PROT. n. 242228 del 09/10/2019

EMANAZIONE REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI, ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, emanato con DR. n.. 1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii.

IL RETTORE

VISTI

il R.D. 31/08/1933, n. 1592 'Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore' (art. 149) "Coloro i quali...non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate";

il R.D. 20/06/1935, n.1071 'Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore'

la Legge 09/05/1989 n. 168 – "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";

la Legge 07/08/1990 n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi', e ss.mm.ii., in particolare l'art. 2;

la Legge 19/11/1990 n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", in particolare l'art.11;

la Legge 15/05/1997 n.127 (art.17, co. 95) e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/1998, n.25;

i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

il Decreto Ministeriale 04/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

il D.lgs. n.165 del 30/03/2001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche' e ss.mm.ii., in particolare l'art. 55 bis;

il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/1999 n.509;

i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle

lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 5637/2009 in base alla quale *‘deve ritenersi che l’effetto impeditivo della decadenza dell’azione disciplinare, prevista nel quarto comma dell’art. 55 bis del citato D.lgs 165/2001, si produce con l’adozione dell’atto che dà impulso all’azione disciplinare, a prescindere dalla sua successiva comunicazione al lavoratore’*;

il Regolamento dei procedimenti amministrativi emanato con Decreto Rettorale n. 807 del 02/07/2010;

la Legge 30/12/2010, n. 240: “ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare art.10 comma 5;

il Decreto Rettorale n.1203 del 13/12/2011, così come modificato e integrato con Decreto Rettorale n.739 del 28.06.2017, con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

il Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012: “Valorizzazione dell’efficienza delle Università..”, a norma dell’art.5, co.1, lettera a)

della Legge 30/12/2010, n.240;

il Decreto Legge n. 5 del 9/02/2012, convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012, ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo’;

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e ss.mm.ii.;

il Regolamento in materia di Scuole di specializzazione emanato con Decreto Rettorale n.1 del 03/01/2011 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Studenti, emanato con Decreto Rettorale del 06/06/2013 n. 464 e ss.mm.ii.;

il Regolamento in materia di Corsi professionalizzanti emanato con

Decreto Rettorale n. 150 del 02/02/2016 e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministeriale n. 6 del 07/01/2019 di modifica al DM 987/2016 e ss.mm.ii. concernente: 'Autovalutazione, Valutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio';

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli espressi dal Consiglio Studenti, nella seduta del 12 luglio 2019, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 luglio 2019, e della delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2019 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti;

RITENUTO

che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti;

DECRETA

ART. 1
(Emanazione)

1. E' emanato il Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti nel testo allegato che costituisce atto in allegato (Allegato A) al presente decreto.

ART.2
(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, li 9/10/2019

IL RETTORE

(prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) integrante

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI, ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, emanato con DR. n.. 1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – Definizioni**TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 2 – Norme di disciplina****ART. 3 – Commissione disciplinare****ART. 4 – Astensione e ricusazione dei membri della Commissione****ART. 5 – Procedimento disciplinare****ART. 6 – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare****TITOLO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI****ART. 7 – Disposizioni comuni****ART. 8 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale****ART. 9 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi professionalizzanti****ART. 10 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione****ART. 11 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato****TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****ART. 12 - Applicazione****TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE****Articolo 1 – Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per studenti, coloro che sono iscritti ad un corso di studio, a un corso professionalizzante, a un corso di dottorato, a una Scuola di Specializzazione, a singole attività formative, indipendentemente dall'anno accademico di ultima iscrizione nonché gli iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere;
- b) per corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma di specializzazione;
- c) per corsi professionalizzanti, i master di primo e secondo livello, i corsi di alta formazione, i corsi di formazione permanente e corsi intensivi, disciplinati dal relativo regolamento;
- d) per Scuole di Specializzazione, i corsi di terzo ciclo disciplinati dal Regolamento didattico d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, comprensivi delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia;
- e) per corso di dottorato, il corso di terzo ciclo della formazione universitaria, che assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione;
- f) per Responsabile del procedimento, il dirigente dell'Area delle Biblioteche e Servizi allo Studio;
- g) per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- h) per Commissione, la Commissione disciplinare preposta allo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 – Norme di disciplina

1. Gli studenti dell'Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi dell'ordinamento vigente, del Codice etico e di comportamento d'Ateneo, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo.
2. Sono tenuti a non interferire col regolare svolgimento delle attività istituzionali e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da atti e comportamenti lesivi dell'immagine, del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.
3. Si astengono altresì dal porre in essere condotte offensive e/o discriminatorie in relazione all'etnia, religione, genere, orientamento sessuale o politico.
4. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
5. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
6. L'Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.
7. Il procedimento disciplinare si avvia a prescindere dalla pendenza di indagini dell'Autorità giudiziaria o del procedimento penale relativi ai medesimi fatti oggetto della contestazione degli addebiti.
8. Le norme dei commi precedenti si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Articolo 3 – Commissione disciplinare

1. E' istituita una Commissione disciplinare con competenze istruttorie e propositive del provvedimento da adottare.
2. La Commissione disciplinare, nominata con decreto rettorale, è costituita dai seguenti componenti:
 - quattro professori o ricercatori membri effettivi, scelti tra i propri componenti dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
 - quattro professori o ricercatori membri supplenti, scelti tra i propri componenti dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
 - tre studenti membri effettivi prescelti fra i rappresentanti in Senato Accademico, scelti dal Consiglio degli Studenti;
 - tre studenti membri supplenti prescelti fra i rappresentanti in Senato Accademico, scelti dal Consiglio degli Studenti.

I componenti della Commissione disciplinare rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato in Senato Accademico

3. E' presieduta dal professore più anziano nel ruolo e in caso di parità di fascia prevale l'anzianità di servizio; svolge funzioni di segretario verbalizzante il professore o il ricercatore meno anziano nel ruolo, assistito dagli uffici dell'Area Biblioteche e Servizi allo Studio.

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza degli stessi.

Articolo 4 - Astensione e ricusazione dei membri della Commissione

1. Ciascun componente della Commissione ha l'obbligo d'astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.

2. E' facoltà dello studente sottoposto a procedimento disciplinare presentare istanza di ricusazione di uno o più componenti della Commissione nei casi di cui al comma precedente, entro cinque giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti.

3. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste d'astensione decide il Presidente della Commissione entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza; sulle istanze che riguardano il Presidente, decide il Rettore entro il medesimo termine.

4. I componenti astenuti o ricusati sono sostituiti dai supplenti di cui all'art. 3 o, in caso d'impossibilità, da altri designati nelle medesime modalità di cui allo stesso art. 3.

Articolo 5 – Procedimento disciplinare

1. Entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del Responsabile del procedimento, il Rettore avvia il procedimento disciplinare trasmettendo la contestazione degli addebiti mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata all'indirizzo di residenza dello studente o, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.

2. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Responsabile del procedimento alla Commissione disciplinare.

3. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;

b) il Responsabile del procedimento;

c) l'indicazione del diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e della possibilità di essere ascoltati dalla Commissione disciplinare.

4. Qualora ricorrano gravi motivi, il Responsabile del procedimento può adottare provvedimenti cautelari relativi alla carriera in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

-
-
6. Con le osservazioni l'interessato, se lo ritiene, può richiedere di essere sentito dalla Commissione disciplinare personalmente o anche assistito da una persona di sua fiducia.
 7. La Commissione, ove sia stata richiesta, fissa l'audizione, dandone comunicazione allo studente; se non richiesta, fissa una seduta per la discussione del caso.
 8. Lo studente convocato all'audizione è tenuto a presentarsi puntualmente, a pena di decadenza dal diritto di essere sentito.
 9. Nei venti giorni successivi all'audizione o alla seduta di discussione del caso, la Commissione disciplinare delibera la proposta d'irrogazione del provvedimento disciplinare oppure d'archiviazione.
 10. Il Responsabile del procedimento trasmette la proposta di cui al comma 9 al Senato Accademico.
 11. Il Senato Accademico delibera adottando la proposta della Commissione disciplinare. Qualora il Senato ritenga di discostarsi dalla proposta, motiva adeguatamente la propria deliberazione.
 12. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Senato Accademico emanata a pena di decadenza entro novanta giorni dal ricevimento da parte dello studente della contestazione degli addebiti.
 13. In tutti i casi in cui gli atti del procedimento debbano essere comunicati al destinatario, i giorni necessari al loro ricevimento non sono computati nei novanta giorni; si intendono per necessari anche quelli richiesti per la compiuta giacenza della raccomandata o nel caso di irreperibilità, di avvenuta notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
 14. La delibera di cui al comma 12 è trasmessa allo studente a cura del Responsabile del procedimento con posta elettronica certificata o lettera raccomandata inviata all'indirizzo di residenza da lui dichiarato oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.

Articolo 6 – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

1. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario alla designazione dei componenti della Commissione disciplinare, nonché in caso di astensione o ricusazione, per il tempo necessario alla sostituzione dei componenti astenuti o ricusati.
2. I termini del procedimento sono altresì sospesi nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

TITOLO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 7 – Disposizioni comuni

1. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, alla durata del corso, nonché all'irrogazione di precedenti sanzioni disciplinari, anche relative a pregresse carriere attivate nell'Ateneo da parte del medesimo studente.
2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono definitivi e, con l'eccezione dell'archiviazione, sono registrati nella carriera dello studente nonché riportati nel foglio di congedo.

3. Le scadenze per il pagamento del contributo, maturate durante il periodo dell'irrogazione della sospensione, non comportano l'applicazione delle more se lo studente regolarizza la sua posizione entro venti giorni lavorativi dalla riattivazione della carriera.

4. Nel caso in cui uno studente sia destinatario di più sanzioni, si applicano una dopo l'altra.

Articolo 8 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto o dalla prova finale per un periodo fino a tre mesi;

c) sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, esami ed attività didattiche.

2. I presenti provvedimenti disciplinari, per quanto compatibili, si applicano anche agli studenti iscritti alle singole attività formative nonché agli studenti iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Articolo 9 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi professionalizzanti

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) esclusione dalle valutazioni di profitto o dalla prova finale per un periodo fino a tre mesi;

c) sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, valutazioni finali di profitto ed attività didattiche.

Articolo 10 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, verifiche del profitto e attività didattiche.

Articolo 11 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) rinvio sino a un anno dell'esame finale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 12 – Applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale d'Ateneo.
2. Ai procedimenti disciplinari pendenti prima della pubblicazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della contestazione degli addebiti.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5661 PROT. 151279 DEL 11/07/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1115 DEL 15/02/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 ECONOMIA POLITICA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche - DSE del 07/11/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/A1 Economia Politica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1115 del 15/02/2019;
- la domanda del dott. Jaakkola Niko dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 13/A1 Economia Politica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato, Dott. Jaakkola Niko, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in

graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - Tenuto conto di quanto stabilito all'art. precedente, è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Jaakkola Niko	56/100
2)	Bortolotti Stefania	53/100
3)	Meroni Claudia	48,5/100
4)	Arduini Tiziano	42,5/100
5)	Roberti Paolo	42/100
6)	Donadelli Michael	41,5/100

Bologna, 11/07/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6691 PROT. 196244 DEL 04/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2643 DEL 12/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/F1 SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2643 del 12/04/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Enrico Valli	83,7/100
2)	Urszula Tylewicz	81,9/100

Bologna, 04/09/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6692 PROT. 196260 DEL 04/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3442 DEL 23/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C5 STORIA DELLA
FILOSOFIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/06 STORIA DELLA
FILOSOFIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 Storia della Filosofia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3442 del 23/04/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 Storia della Filosofia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Gennaro Imbriano	86,55/100

Bologna, 04/09/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6730 PROT. 198707 DEL 05/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3807 DEL 07/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 - INFORMATICA, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 - INFORMATICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- le delibere del Consiglio di Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria – DISI del 19/03/2019 e del 18/04/2019, recanti la proposta di attivazione di due contratti da ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 e del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3807 del 07/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 – Informatica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Elias Jocelyne	84,16/100
2)	Amadini Roberto	72,51/100
3)	Torquati Massimo	70,24/100
4)	Bianchi Matteo	62,41/100

Bologna, 05/09/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6731 PROT. 198709 DEL 5/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3625 DEL 03/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E4 MISURE, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E
ELETTRONICHE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/E4 Misure, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/07 Misure Elettriche e Elettroniche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3625 del 03/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E4 Misure, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/07 Misure Elettriche e Elettroniche;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco Crescentini	77,28/100

Bologna, 05/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6732 PROT. 198769 DEL 05/09/19

APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4773 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 12/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4773 del 11/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Gabriele Rizzoli	72,7/100

Bologna, 05/09/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6737 PROT. 198809 DEL 05/09/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4068 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N2 SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/N2 Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport, per il Settore scientifico disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4068 del 16/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/N2 Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport, per il Settore scientifico disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Laura Bragonzoni	80,4/100

Bologna, 05/09/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6765 PROT. 199959 DEL 06/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2637 DEL 12/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE
DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/05 Assestamento Forestale e Selvicoltura;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2637 del 12/04/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/05 Assestamento Forestale e Selvicoltura.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Maria Rosa Guerrieri	66,14/100
2)	Manuela Balzarolo	58,65/100
3)	Enrico Tomelleri	53,02/100

Bologna, 06/09/2019

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6792 PROT. 201202 DEL 09/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4281 DEL 23/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 3 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 14/C2 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento delle Arti - DARvipem del 15/03/2019,

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'economica – SDE del 18/03/2019 e la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali – SPS del 5/04/2019 recanti la proposta di attivazione di tre contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze dei dipartimenti medesimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno; per il Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, per il Settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi;

- le delibere del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 e del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4281 del 23/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, per il Settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Elena Macchioni	98,40/100
2)	Marco Solaroli	98,00/100
3)	Stefano Spillare	97,10/100
4)	Loris Caruso	90,94/100
5)	Daniela Cherubini	90,59/100
6)	Antonio Rafele	84,50/100

Bologna, 09/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6836 PROT. 202468 DEL 10/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4363 DEL 28/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 Chimica Farmaceutica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4363 del 28/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 Chimica Farmaceutica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marina Naldi	86,5/100

Bologna, 10/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6839 PROT. 202508 DEL 10/09/19 APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4746 DEL 10/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/N1 CULTURE DEL VICINO ORIENTE
ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC del 07/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino

Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/12 Lingua e Letteratura Araba;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4746 del 10/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/12 Lingua e Letteratura Araba.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Ines Peta	71/100
2)	Martina Censi	69/100
3)	Raoul Villano	63/100

Bologna, 10/09/2019

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6849 PROT. 203058 DEL 11/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3631 DEL 03/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 TELECOMUNICAZIONI,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l' Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3631 del 03/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Bazzi	74,2/100
2)	Raffaele D'Errico	71,8/100
3)	Amina Piemontese	69,5/100
4)	Marco Martalò	69,2/100
5)	Francesco Guidi	68,4/100
6)	Jocelyne Elias	66,8/100

Bologna, 11/09/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6895 PROT. 205265 DEL 12/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3622 DEL 03/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/10 METODOLOGIA DELLA RICERCA
ARCHEOLOGICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/A1 Archeologia, per il Settore scientifico disciplinare L-ANT/10 Metodologia della Ricerca Archeologica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3622 del 03/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/A1 Archeologia, per il Settore scientifico disciplinare L-ANT/10 Metodologia della Ricerca Archeologica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Federica Boschi	76/100
2)	Valeria Di Cola	70/100
3)	Eugenio Bortolini	64/100
4)	Vittorio Fronza	62/100

Bologna, 12/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6901 PROT. 205398 DEL 12/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3885 DEL 09/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E1 DIRITTO
INTERNAZIONALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale, per il Settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3885 del 09/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di

impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale, per il Settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Gian Maria Farnelli	86/100

Bologna, 12/09/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6963 PROT. 206603 DEL 13/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4156 DEL 20/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 06/L1 ANESTESIOLOGIA, PER
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/41 ANESTESIOLOGIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 07/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4156 del 20/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Tommaso Tonetti	67/100

Bologna, 13/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6965 PROT. 206616 DEL 13/09/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4283 DEL 23/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 STATISTICA
ECONOMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/03 STATISTICA
ECONOMICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/D2 Statistica Economica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4283 del 23/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/D2 Statistica Economica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Luca Trapin	76/100
2)	Angelica Gianfreda	74/100
3)	Anna Gloria Billé	50/100

Bologna, 13/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6995 PROT. 207745 DEL 16/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3561 DEL 30/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 STORIA
CONTEMPORANEA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/03 STORIA
DELL'EUROPA ORIENTALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/03 Storia dell'Europa Orientale ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3561 del 30/04/2019;
- la domanda della dott.ssa Voisin Vanessa dalla quale risulta che la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/03 Storia dell'Europa Orientale, **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata, Dott.ssa Voisin, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in

graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - Tenuto conto di quanto stabilito all'art. precedente, è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Vanessa Voisin	62/100

Bologna, 16/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale

f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGN

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7090 PROT. 210009 DEL 17/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4710 DEL 07/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H2 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/19 STORIA
DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/H2 Storia del Diritto Medievale e Moderno, per il Settore scientifico disciplinare IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4710 del 07/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/H2 Storia del Diritto

Medievale e Moderno, per il Settore scientifico disciplinare IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Damigela Hoxha	70/100
2)	Bernardo Pieri	50,30/100

Bologna, 17/09/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7116 PROT. 211726 DEL 18/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4559 DEL 03/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA
DELLA PEDAGOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4559 del 03/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale .

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Federico Zannoni	88,60/100

Bologna, 18/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7140 PROT. 213107 DEL 19/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3489 DEL 18/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A3 INFRASTRUTTURE E
SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/A3 Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/04 Strade, Ferrovie ed Aeroporti;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3489 del 26/04/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/A3 Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/04 Strade, Ferrovie ed Aeroporti;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Claudio Lantieri	73/100

Bologna, 19/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7144 PROT. 213161 DEL 19/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4069 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/03 GEOMETRIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4069 del 16/05/2019;
- la domanda della dott.ssa Smilga Ilia dalla quale risulta che la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria, **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata, Dott.ssa Smilga, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marchese Luca	99/100
2)	Sala Francesco	97/100
3)	Gandini Jacopo	96/100
4)	Zuddas Daniele	87/100
5)	Slavich Leone	74/100
6)	Smilga Ilia	70,5/100
7)	Aceto Paolo	70/100

Bologna, 19/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7145 PROT. 213189 DEL 19/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
7CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5427 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 - PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E
COSTRUZIONI DI MACCHINE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/A3 - Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/14 - Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5427 del 04/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/A3 - Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/14 - Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Stefano Fini	80,6/100

Bologna, 19/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7146 PROT. 213236 DEL 19/09/2019
 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
 CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3811 DEL 07/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
 DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI
 ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
 ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3811 del 07/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Armir Bujari	81/100
2)	Giuseppe Di Modica	72/100

Bologna, 19/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7190 PROT. 215054 DEL 20/09/19
 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
 CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3813 DEL 07/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
 DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA**

**3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE,
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE del 18/03/2019 e la delibera del Dipartimento di Scienze politiche e sociali – SPS del 15/03/2019 recanti la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze dei dipartimenti medesimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, per il Settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia Generale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3813 del 07/05/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, per il Settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia Generale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Pitti Ilaria	83,9/100
2)	Saracino Barbara	83,8/100
3)	Struffolino Emanuela	72,71/100
4)	Kulic Nevena	68,8/100
5)	Ardissone Alberto	66,0/100

Bologna,

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7205 PROT. 216832 DEL 23/09/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3884 DEL 09/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F4 CRITICA LETTERARIA E
LETTERATURE COMPARATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-
LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/F4 Critica Letteraria e Letterature Comparete, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Comparete;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3884 del 09/05/2019;
- la domanda della dott.ssa Pietrantonio Vanessa e del dott. Blakesley Jacob Deutch dalle quali risulta che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 10/F4 Critica Letteraria e Letterature Comparete, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Comparete, **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati, Dott.ssa Pietrantonio e Dott. Blakesley, che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Vanessa Pietrantonio	83/100
2)	Alberto Gabriele	72/100
3)	Jacob Deutch Blakesley	66/100

Bologna, 23/09/2019

f.to p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7228 PROT. 217241 DEL 23/9/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4452 DEL 30/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/A2 MODELLI E**

**METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE CHIM/02 CHIMICA FISICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND del 17/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4452 del 30/05/2019;
- la domanda del Dott. Nenov dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica, **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato, Dott. Nenov, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Artur Nenov	96,5/100
2)	Agostino Migliore	89,5/100
3)	Sergio Rampino	87,5/100 precede per minore età
4)	Lorenzo Gontrani	87,5/100

Bologna, 23/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7236 PROT. 217316 DEL 23/09/19 APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4066 DEL 16/05/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA,
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-
ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento Delle Arti del 15/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, per il Settore scientifico disciplinare L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4066 del 16/05/2019;
- la domanda del Dott. Holdaway dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, per il Settore scientifico disciplinare L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione **condizionatamente** alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato, Dott. Holdaway, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Paola Brembilla	88/100
2)	Giovanna Maina	87/100
3)	Dominic Francis Graham Holdaway	81/100
4)	Federico Pagello	80/100
5)	Enrico Biasin	78/100
6)	Marco Bellano	77/100

Bologna, 23/09/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7326 PROT. 222056 DEL 25/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4711 DEL 07/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E4 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell'Unione Europea, per il Settore scientifico disciplinare IUS/14 Diritto dell'Unione Europea. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4711 del 07/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/E4 Diritto dell'Unione Europea, per il Settore scientifico disciplinare IUS/14 Diritto dell'Unione Europea.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Mauro Gatti	83/100
2)	Roberto Cisotta	75,85/100

Bologna, 25/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7424 PROT. 227684 DEL 30/09/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3329 DEL 18/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE,
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/16
REUMATOLOGIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3329 del 19/04/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesco Ursini	73,2/100
2)	Olga Addimanda	70,02/100

Bologna, 30/09/2019

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7429 PROT. 227795 DEL 30/09/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7476 DEL 19/12/2018 PER IL
RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 -
ARCHEOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/01 - PREISTORIA E
PROTOSTORIA**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 18/10/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Settore scientifico disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7476 del 19/12/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Settore scientifico disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Claudio Cavazzuti	68,7/100
2)	Giulio Lucarini	67,3/100
3)	Nicola Ialongo	66,5/100
4)	Maria Carmela Gatto	65,5/100

Bologna, 30/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7472 PROT. 230304 DEL 01/10/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3441 DEL 23/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 04/A3 GEOLOGIA APPLICATA,
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e Geomorfologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3441 del 23/04/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e Geomorfologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Sonia Silvestri	77,7/100
2)	Clara Armaroli	71,8/100
3)	Vittoria Scorpio	63,1/100

Bologna, 01/10/2019

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7482 PROT. 230401 DEL 01/10/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4966 DEL 18/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/I1 - MICROBIOLOGIA
AGRARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/16 - MICROBIOLOGIA
AGRARIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 09/05/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/I1 - Microbiologia Agraria, per il Settore scientifico disciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4966 del 18/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/I1 - Microbiologia Agraria, per il Settore scientifico disciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Lorenzo Siroli	97/100

Bologna, 01/10/19

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Reclutamento Personale Tecnico amministrativo**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 7246 PROT. N. 217610 DEL 23/09/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 44 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 24 MESI, PROROGABILI DI ULTERIORI 12, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 4446/117029 DEL 29.05.2019 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 4.06.2019, COSÌ COME MODIFICATA DALLA D.D. 5386/143827 DEL 3.07.2019.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 6475/182743 del 26.08.2019, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 44 posti di Cat. C1 – area amministrativa – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12, per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sul Portale di Ateneo in data 4.06.2019, così come modificata dalla D.D. 2386/143827 del 3.07.2019 (modifica numero dei posti);

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7233/217286 del 23.09.2019 con la quale è stata disposta l'esclusione della candidata ZHOU QUAN dal concorso suddetto per mancanza di uno dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del bando;

RAVVISATA pertanto l'urgenza di modificare la graduatoria generale di merito,

DISPONE:

Art. 1 – la Dott.ssa Zhou Quan è esclusa anche dalla Disposizione Dirigenziale n. 6475/182743 del 26.08.2019, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 44 posti di Cat. C1 – area amministrativa – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12, per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sul Portale di Ateneo in data 4.06.2019, così come modificata dalla D.D. 2386/143827 del 3.07.2019 (aumento numero dei posti);

Art. 2 - La graduatoria generale di merito risulta pertanto così modificata:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	TRAPANI SERENA	59
2	ALBRICI SARA	55
3	NANNI FRANCESCA	52,5 (precede per minore età)
4	TABARONI ROSSELLA	52,5
5	FOTSO KAPCHE EDDY SOREC	52
6	CAVASSA ELENA	51,5
7	CONSIGLI GIOVANNI	51
8	LUCCARELLI ARIANNA	50,5 (precede per minore età)
9	MAZZOLI CAMILLA	50,5 (precede per minore età)
10	DI PERSIO FEDERICO DANIEL	50,5 (precede per minore età)
11	VARSORI ENRICO	50,5 (precede per minore età)
12	SINIGAGLIA CATERINA	50,5
13	CAPIZZI ELISA	50 (precede per numero figli a carico)
14	ADAMO ANGELA	50 (precede per figli a carico)
15	FINO MATTIA	50 (precede per minore età)
16	DE MARCO ILARIA	50 (precede per minore età)
17	GARNERO MATTEO	50 (precede per minore età)

18	FERLISI LAURA	50 (precede per minore età)
19	CAVALLERI SIMONA	50
20	ZANON EMANUELA	49,5
21	BUSCAROLI ANNALISA	49 (precede per figli a carico)
22	NERI ANGELO	49 (precede per minore età)
23	MACRINA ELISABETTA	49 (precede per minore età)
24	NANTI CRISTINA	49
25	LAEZZA MAFALDA	48,5 (precede per figli a carico)
26	TURCHETTI CHIARA	48,5 (precede per minore età)
27	CONTI VALENTINA	48,5
28	ZAMBONI ELISA	48 (precede per minore età)
29	PAVINATO ALBERTO	48 (precede per minore età)
30	MAZZONE LUCA	48 (precede per minore età)
31	SCALI ALESSANDRO	48 (precede per minore età)
32	BRUGNETTINI EVA	48
33	TARDINO GIOVANNI	47,5 (precede per figli a carico)
34	CAVALLO GIULIA	47,5 (precede per minore età)
35	OPRANDI RAMONA	47,5 (precede per minore età)
36	RAINERI PAOLO	47,5
37	VEDOVATO SARA	47 (precede per minore età)
38	FERRAIOLI SIMONA MARIA	47 (precede per minore età)
39	DEL BIANCO ALESSIA	47 (precede per minore età)
40	GNANI ALESSANDRA	47 (precede per minore età)
41	DI CINTIO ALESSIA	47
42	CARCIONE CLAUDIA	46,5 (precede per minore età)
43	PONISSI CARLA	46,5 (precede per minore età)
44	FABIANI CHIARA	46,5 (precede per minore età)
45	BARBOLINI MICHELE	46,5

- MACRINA ELISABETTA	nata il 28/07/1992 a SOVERATO (CZ)
- NANTI CRISTINA	nata il 20/05/1987 a MONSELICE (PD)
- LAZZA MAFALDA	nata il 01/09/1986 a NAPOLI (NA)
- TURCHETTI CHIARA	nata il 15/02/1994 a BOLOGNA (BO)
- CONTI VALENTINA	nata il 30/01/1989 a NICOSIA (EN)
- ZAMBONI ELISA	nata il 13/02/1994 a CLUSONE (BG)
- PAVINATO ALBERTO	nato il 14/10/1990 a PADOVA (PD)
- MAZZONE LUCA	nato il 06/09/1987 a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
- SCALI ALESSANDRO	nato il 18/07/1982 a MESSINA (ME)
- BRUGNETTINI EVA	nata il 27/03/1982 a ISOLA DELLA SCALA (VR)
- TARDINO GIOVANNI	nato il 26/04/1984 a BOLOGNA (BO)
- CAVALLO GIULIA	nata il 04/05/1993 a LIPARI (ME)
- OPRANDI RAMONA	nata il 01/11/1986 a BERGAMO (BG)
- RAINERI PAOLO	nato il 05/01/1973 a FORLI' (FC)
- VEDOVATO SARA	nata il 02/07/1990 a PADOVA (PD)
- FERRAIOLI SIMONA MARIA	nata il 17/01/1983 a BATTIPAGLIA (SA)
- DEL BIANCO ALESSIA	nata il 23/11/1978 a CARRARA (MS)
- GNANI ALESSANDRA	nata il 01/06/1977 a BOLOGNA (BO)
- DI CINTIO ALESSIA	nata il 06/08/1976 a PESCARA (PE)
- CARCIONE CLAUDIA	nata il 05/04/1992 a PATTI (ME)
- PONISSI CARLA	nata il 30/04/1987 a COSENZA (CS)
- FABIANI CHIARA	nata il 3/10/1985 a Forlimpopoli (FC)

Bologna,

IL DIRIGENTE
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE.
